

impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - violazione di norme di diritto – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.16698 del 16/07/2010

Ambito - Distinzione dal vizio di motivazione - Fattispecie in materia di violazione procedimentale.

In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa. (Principio enunciato dalla S.C. in tema di violazione procedimentale, in riferimento alla ricostruzione dell'"iter" processuale fornito dalla corte di merito riguardo alla mancata comunicazione di un'ordinanza emessa fuori udienza dal giudice di primo grado).

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.16698 del 16/07/2010